



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sardegna

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA RELATIVA ATTIVITÀ LEGATA AL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM), IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022, DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI, SITO IN NUORO, VIA LAMARMORA – SCHEDA NUD0018.

FAQ



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Sardegna



- 1) **Quesito:** *si chiede se il professionista responsabile della progettazione edile e architettonica debba essere un architetto con iscrizione all'Ordine Nazionale degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, settore A (Conservazione dei beni architettonici e ambientali), oppure un architetto iscritto nella sezione A del relativo albo professionale e anche abilitato alla qualifica di restauratore. In quest'ultimo caso è possibile contemplare due figure distinte ossia un architetto e un Restauratore di beni culturali oppure deve essere un singolo professionista con entrambe le qualifiche?*

Risposta: Il professionista responsabile della progettazione edile e architettonica, oltre alla laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o equipollente e iscrizione nella sezione A del relativo Albo professionale, deve possedere l'abilitazione alla qualifica di restauratore per le opere vincolate ex artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004. Non è necessario che entrambi i predetti requisiti siano posseduti dallo stesso soggetto. Infatti, ai sensi dell'art. 7.1 del disciplinare di gara "Requisiti di idoneità", è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

- 2) **Quesito:** *considerato che la Relazione Acustica è un elaborato specialistico il cui subappalto è permesso ai sensi dell'art. 31 c. 8 del Codice, il professionista specialista può non essere associato al RTP proponente?*

Risposta: L'art. 7.1 "Requisiti di idoneità" del disciplinare di gara dispone che il gruppo di lavoro includa il professionista responsabile in materia di acustica, con la qualifica di Tecnico Competente in Acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto nell'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D.Lgs n. 42/2017). Il nominativo del professionista e la relativa qualifica devono essere indicati in sede di gara, in quanto tale figura deve essere inclusa nel gruppo di lavoro. Pertanto si dovrà precisare la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili del gruppo di lavoro, che potranno essere presenti sia come componenti di



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sardegna

una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

- 3) **Quesito:** *a pagina 59 del disciplinare, nel titolo del sub criterio c.2 c'è scritto: "Metodologia di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità attraverso una valutazione Life Cycle Assessment (LCA) del pacchetto di facciata" ma nella descrizione del sub criterio si parla di copertura. Si chiede di chiarire se si tratta di valutazione del pacchetto di facciata o di copertura.*

Risposta: La valutazione Life Cycle Assessment (LCA), relativa al sub criterio c.2, dovrà essere eseguita con riferimento al pacchetto di copertura, come indicato nell'art. 16 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara (pag. 46) e nella descrizione del sub criterio motivazionale c.2 (pag. 59).